

**DETERMINAZIONE N.27 DEL 24 NOVEMBRE 2022**

**Uggetto: approvazione della "Proposta di documento unitario 2022" e convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

PREMESSO che:

- l'articolo 24 (*"revisione straordinaria delle partecipazioni"*) del D.Lgs.175/2016 prevedeva che:
  - diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuassero, *"con provvedimento motivato"*, la ricognizione (definita *"straordinaria"* per distinguerla da quella ulteriore, *"periodica"*, imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016);
  - nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuassero le partecipazioni societarie che,
    - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. *"vincolo di scopo"* - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il comune, *"nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione"*);
    - b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*"oneri di motivazione analitica"* per l'acquisizione di partecipazioni) o
    - c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*), dovevano essere fatte oggetto di *"revisione straordinaria"*, ovvero *"revisionate"*, mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente *"piano di revisione straordinaria"* (c.d. *"piano di revisione straordinaria 2017"* - *"p.d.r.s. 2017"*);

l'articolo 20 (*"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*) del D.Lgs.175/2016 prevede che:

- i medesimi soggetti pubblici sopra già indicati, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuino, *"con proprio provvedimento"*, la *"ricognizione"* (definita *"periodica"*, alias *"ricorrente"*, per distinguerla da quella precedente, *"una tantum"*, definita *"straordinaria"* ed imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, sopra già esaminata) delle partecipazioni (societarie) possedute con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- nell'ambito di tale ricognizione, analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione del *"p.d.r.s. 2017"* sopra indicato, tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*), devono essere fatte oggetto di *"razionalizzazione periodica"*, ovvero *"razionalizzate"*, mediante predisposizione ed adozione di apposito *"piano di riassetto"* (alias *"piano di razionalizzazione periodica"* - *"p.d.r.p."*) - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione della società o della partecipazione in questione;



- il "p.d.r.p." eventualmente redatto sia trasmesso alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla competente sezione regionale di controllo) e alla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti dal medesimo articolo 20;
- in caso di adozione del "piano", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano stesso ("*relazione sull'attuazione del p.d.r.p. dell'anno precedente*"), evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettano ai medesimi due soggetti sopra indicati (obbligo non previsto per il precedente "*p.d.r.s. 2017*");
- la mancata adozione della ricognizione e, qualora occorrente, del "p.d.r.p." e della conseguente "*relazione sullo stato di relativa attuazione*" comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €.5.000,00 ed un massimo di €.500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;
- si applichi l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs.175/2016, in base al quale, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 24 (ovvero un anno dalla data di adozione del "piano"), il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

CONSIDERATO che:

- "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo, per praticità, anche solamente "RH"), nella sua veste di "*società strumentale in house*" del proprio socio unico Comune di Rimini, svolge, come attività tipica statutaria, a favore del proprio socio unico, la "gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune di Rimini in seno alle società partecipate dall'ente";
- nell'ambito di tale attività ed anche in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<*supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione dei propri documenti annuali di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica delle proprie partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016*>>) da questo reiteratamente assegnatole, dal 2017 in poi, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione), RH, dal medesimo anno 2017 in poi, ha sempre costantemente supportato il Comune nel puntuale adempimento degli obblighi normativi di predisposizione ed attuazione dei propri "*documenti annuali di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica*" impostigli dal D.Lgs.175/2016 sopra richiamato;
- tale supporto si è sempre concretizzato nella predisposizione e nella fornitura, da RH al Comune - ogni anno, indicativamente nel periodo compreso tra settembre e novembre - di un apposito corposo "documento-proposta" ("*proposta di p.d.r.s. - piano di revisione straordinaria*" nel 2017; "*proposta di p.d.r.p. - piano di razionalizzazione periodica*" nel 2018; "*proposta di documento unitario*" - comprendete la "*proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. dell'anno precedente*" e la "*proposta di p.d.r.p. dell'anno in corso*" - dal 2019 in poi) relativo alle partecipazioni societarie detenute dall'ente indirettamente, attraverso la società "tramite" (per usare la definizione coniata dal M.E.F.) RH;
- tale documento, poi - quanto meno fino ad oggi - è sempre stato integralmente "recepito" dall'ente - senza modifiche sostanziali - all'interno di un più ampio proprio "*documento di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica/relazione sull'attuazione del piano dell'anno precedente*" (nel 2017 "*p.d.r.s. 2017*", nel 2018 "*p.d.r.p. 2018*" e poi, dal 2019 in poi, "Documento unitario 20...", comprensivo della relazione sull'attuazione del "p.d.r.p." dell'anno precedente e del "p.d.r.p." dell'anno in corso), predisposto autonomamente dall'ente (per mezzo della propria U.O. Organismi Partecipati) ed esteso anche alle partecipazioni societarie da esso detenute direttamente o a quelle



- tali "documenti-proposte" di RH (predisposti dal relativo amministratore unico), una volta approvati dal Comune come sopra indicato (all'interno del più ampio proprio "documento"), sono stati poi sempre approvati dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, tenutasi, generalmente, nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno e successivamente pubblicati sul sito internet della società, nella sezione "società trasparente - enti controllati - società partecipate - provvedimenti partecipazioni";
- nell'ambito del proprio ruolo, sopra già evidenziato, RH ha sempre assistito il proprio socio unico, dal 2017 in poi, anche nella valutazione dei rilievi formulati dagli "enti deputati al controllo" (M.E.F. CdC ER, A.G.C.M.) sui suddetti documenti di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" e - quando le ha ritenute opportune (si vedano, ad esempio, i casi dei rilievi formulati dalla CdC ER, con deliberazione n.126/VSGO/2018 dell'08/11/2018, sul "p.d.r.s. 2017" e di quelli mossi da A.G.C.M., con propri pareri - prima - e ricorsi - poi - degli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente sui "p.d.r.p." degli anni 2019, 2020 e 2021) - nella definizione ed anche nella predisposizione delle relative "proposte di riscontro e controdeduzione", anch'esse poi sempre integralmente recepite dall'ente nei propri "documenti di riscontro e controdeduzione" a tali enti, predisposti dall'ente e generalmente approvati dal relativo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale) con propria deliberazione;
  - anche le "proposte di riscontro e controdeduzione" (ai rilievi mossi dagli "enti deputati al controllo") formulate da RH (per essa dal relativo amministratore unico), una volta approvate dal Comune come sopra indicato (all'interno del proprio "documento di riscontro e controdeduzione") sono state poi sempre approvate dall'assemblea ordinaria dei soci di RH, tenutasi, generalmente, poco dopo l'intervenuta approvazione comunale;
  - inoltre, quando se ne è presentata l'occasione, RH ha anche affiancato materialmente il Comune nel confronto "fisico-verbale" con gli enti deputati al controllo;

RITENUTO che:

- sia doveroso ed opportuno, per RH - in continuità con quanto fatto dal 2017 ad oggi, sopra indicato - proseguire nella sopra indicata attività di supporto al proprio socio unico nella predisposizione dei propri documenti di "rendicontazione" (sull'attuazione del proprio precedente "p.d.r.p.") e di ricognizione (e, eventualmente, di razionalizzazione) periodica, e quindi nella predisposizione del proprio "Documento unitario 2022" (comprensivo della "relazione sull'attuazione del precedente p.d.r.p. 2021" e della nuova "ricognizione 2022 e p.d.r.p. 2022"), limitatamente alla partecipazioni societarie da esso detenute indirettamente, attraverso RH, mediante predisposizione e trasmissione, all'ente stesso, di apposita nuova "Proposta di documento unitario 2022";
- con riferimento agli obblighi (di individuazione dell'interesse pubblico sotteso agli atti approvati) stabiliti a carico dell'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024" del Comune di Rimini (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 26/04/2022 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore, nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso), l'interesse pubblico sotteso al presente atto e al documento con esso approvato consista proprio nel fornire al proprio socio unico il supporto sopra indicato;
- la "Proposta di documento unitario 2022" in oggetto, una volta approvata dal socio unico Comune di Rimini (presumibilmente entro il prossimo 20 dicembre 2022), debba poi essere approvata dalla prima assemblea ordinaria dei soci della società "utile", unitamente:



- all'aumento (per €.3.500.000,00) del capitale sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." (RC), con relativa adesione (per €.805.000,00) da parte di "Rimini Holding s.p.a." (RH) ed atti conseguenti (modifica-aggiornamento della parte numerico-tabellare del "bilancio di previsione 2022-2024" di "Rimini Holding s.p.a."), già approvato dal sottoscritto amministratore unico di RH con propria precedente determinazione n.25 del 22/09/2022 e dal socio unico con D.C.C. n.83 del 10/10/2022;
- al "bilancio di previsione 2023-2025" della società, attualmente in corso di predisposizione e di prossima imminente approvazione (con propria determinazione) da parte del sottoscritto amministratore unico di RH e di prossima prevista approvazione (con propria ulteriore deliberazione consiliare) anche da parte del socio unico (presumibilmente entro il prossimo 20 dicembre 2022);

**DETERMINA:**

- a) di approvare la "Proposta di documento unitario 2022", di seguito allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e di trasmetterla immediatamente al socio unico Comune di Rimini ed al collegio sindacale della società;
- b) di convocare l'assemblea ordinaria dei soci della società, presso la sede legale (in Rimini, Corso d'Augusto n.154), mercoledì 21 dicembre, alle ore 09.00, per discutere e deliberare in merito al seguente per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) aumento (per €.3.500.000,00) del capitale sociale della partecipata "Rimini Congressi s.r.l." (RC), con relativa adesione (per €.805.000,00) da parte di "Rimini Holding s.p.a." (RH) ed atti conseguenti (modifica-aggiornamento della parte numerico-tabellare del "bilancio di previsione 2022-2024" di "Rimini Holding s.p.a.");
- 2) approvazione della <<"proposta di documento unitario 2022" composta da:
  - "proposta di relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2021 (p.d.r.p. 2021) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a, al 31/12/2020";
  - "proposta di ricognizione 2022 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2021" e "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2022 (p.d.r.p. 2022) di alcune di esse">>;
- 3) approvazione del "bilancio di previsione 2023-2025" di "Rimini Holding s.p.a.";
- 4) varie ed eventuali.

Rimini, 24 novembre 2022

L'Amministratore Unico  
dott. Marco Tognacci

ALLEGATO: "Proposta di documento unitario 2022".